

**CIRCOLARE INFORMATIVA PER LA CLIENTELA DELLO STUDIO BORLETTO:**

**DECRETO "CURA ITALIA" DEL 16 MARZO 2020**

Si è svolto ieri il Consiglio dei Ministri all'esito del quale è stato approvato il DECRETO "CURA ITALIA".

Come chiarito dal Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nell'ambito della conferenza stampa che si è successivamente tenuta, il decreto appena emanato riguarda soltanto le misure ritenute urgenti per il mese di marzo.

Il decreto rappresenta quindi soltanto una prima risposta alla crisi "Coronavirus" sul piano economico; a questo decreto ne seguirà un altro, nel mese di aprile.

Riportiamo una sintesi delle misure urgenti ritenute maggiormente significative:

**SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI SCADENTI IL 16 MARZO**

Tutti i versamenti fiscali scaduti ieri sono rinviati:

- al **20 marzo** per i contribuenti **con ricavi superiori a 2 milioni di euro (nel 2019)**;
- al **31 maggio** per tutti gli altri contribuenti

**SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI per contribuenti con ricavi (2019) fino a 2 milioni di euro**

Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d'imposta 2019, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro.

Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i versamenti dell'Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31.05.2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020 (senza aggiunta di sanzioni e interessi).

**SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI**

Per i contribuenti maggiormente colpiti dall'emergenza Coronavirus (associazioni e società sportive, palestre, strutture ricettive turistiche, ricevitorie lotto e lotterie, ristoranti, bar, pub, gelaterie e pasticcerie, servizi di trasporto merci) *la sospensione dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali va dal 02 marzo al 30 aprile 2020*. E dovranno essere versati entro il 31 maggio in unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 (senza aggiunta di sanzioni e interessi).

**SOSPENSIONE TERMINI DI PAGAMENTO DELLE CARTELLE E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI**

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,

- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate,
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il 30.06.2020.

Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020: la rata della "rottamazione ter" scaduta il 28 febbraio 2020; la rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo.

### **SOSPENSIONE DEGLI ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI**

Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020 (ad esempio invio della dichiarazione iva, modelli intrastat ed esterometro).

### **EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE D'ACCONTO: RINVIO PER ALCUNI PROFESSIONISTI**

I compensi percepiti, nel periodo dal 17 al 31 marzo, dai professionisti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d'acconto di cui agli [articoli 25](#) e [25 bis D.P.R. 600/1973](#).

Si tratta delle ritenute che i professionisti e gli agenti (e soggetti assimilati) subiscono sui compensi percepiti, ma per poterne usufruire occorre manifestare apposita opzione al sostituto di imposta, con conseguente obbligo, per il percettore (che incassa il compenso lordo), di versare tali importi in autoliquidazione entro il 31 maggio (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio, senza sanzioni e interessi).

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.

### **CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI**

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

### **CREDITO DI IMPOSTA PER ALCUNI CONTRATTI DI LOCAZIONE**

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Tale credito potrà essere utilizzato in compensazione. *Non potranno beneficiarne le attività che sono state identificate come essenziali* nel Dpcm dell'11 marzo scorso (fra le quali punti vendita di generi di prima necessità).

## **DETRAZIONE EROGAZIONI LIBERALI**

Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d'impresa.

## **INDENNITA' UNA TANTUM A PROFESSIONISTI, IMPRENDITORI E CO.CO.CO**

È riconosciuta un'indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata, agli imprenditori iscritti alle gestioni Inps artigiani e commercianti, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo (*non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie*).

Per accedere all'indennità sarà necessario presentare apposita domanda (le modalità non sono ancora state emanate). Essendo stanziato un limite di spesa per ogni categoria, è presumibile che nel caso in cui le domande superino gli importi previsti, l'indennità verrà ridotta in proporzione.

Sono quindi esclusi dall'indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, Architetti, Geometri, ecc.). Il Ministro Gualtieri ha tuttavia annunciato la possibile estensione, anche a tali soggetti, delle misure prima richiamate, grazie alla partecipazione delle Casse private.

## **FONDO ULTIMA ISTANZA PER LE PARTITE IVA**

E' stato istituito un fondo, con una dotazione di 300 mln di euro, per garantire misure di sostegno al reddito per lavoratori dipendenti e autonomi e professionisti che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il rapporto di lavoro a causa dell'epidemia. Sarà un decreto di del Ministero del lavoro a dare attuazione alle misure operative dello strumento.

## **SOSPENSIONE DEI MUTUI PRIMA CASA PER I TITOLARI DI PARTITA IVA- SOSPENSIONE RIMBORSO PRESTITI PMI**

È riconosciuta la possibilità, per i titolari di partita iva, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019.

Per le micro imprese e per le piccole e medie imprese si concede la possibilità di sospendere i pagamenti delle rate dei mutui, dei prestiti accordati o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020.

E' stato disposto per lo stesso periodi anche il divieto di revoca degli affidamenti concessi alla data del 29 febbraio scorso.

Se foste interessati, fate riferimento alla banca o all'istituto che vi ha erogato il finanziamento per adesione e chiarimenti.

## **DIFFERIMENTO TERMINI DI APPROVAZIONE DEI BILANCI**

Tutte le società tenute alla redazione e al deposito del bilancio (srl, spa..), possono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto.

### **SOSPENSIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO**

Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.

Allo stesso tempo è stata prevista una proroga dei termini di accertamento biennale a favore del fisco per il periodo di imposta 2015.

### **Alcune misure per i lavoratori dipendenti:**

#### **- PREMIO PER IL DIPENDENTE PER IL LAVORO SVOLTO NELLA SEDE**

Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti che non possono beneficiare dello c.d. "smart-working", da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro (con redditi annui inferiori a 40.000 euro). Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d'imposta e non concorre alla formazione del reddito.

#### **- CONGEDI STRAORDINARI E BONUS BABY SITTER**

Per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e per genitori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps, è introdotto il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, al 50% della retribuzione. Ne può usufruire un solo genitore.

In alternativa al congedo si può percepire un bonus di 600 euro per i servizi di baby sitter erogato mediante il libretto di famiglia.

Allo stesso modo i dipendenti del settore privato con figli tra i 12 e i 16 anni potranno invece astenersi dall'attività lavorativa per il tempo di chiusura delle scuole, senza retribuzione ma con il mantenimento del posto di lavoro.

#### **- CASSA INTEGRAZIONE ALLARGATA**

Usufruibile per 9 settimane, anche per le aziende con un solo dipendente.

Alcuni punti del decreto sono ancora lacunosi, attendiamo ulteriori precisazioni.

Lo Studio Borletto rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.

Cordiali Saluti.

Dott. Alfio BORLETTO